



COMUNE di FORTE DEI MARMI

## ***REGOLAMENTO del MERCATO dell' ANTIQUARIATO***



**(Approvato con deliberazione n. 13 CC del 30 Aprile 2014**

**Modificato con:**

- DCC n. 18 del 30/06/2014**
- DCC n. 36 del 21/08/2014**
- DCC n. 50 del 23/12/2014**

## INDICE

### **Titolo I**

#### **Norme di carattere generale**

Art. 1) Oggetto	pag. 3
Art. 2) Calendario - orario ed organico	pag. 3
Art. 3) Requisiti partecipazione	pag. 3
Art.4 ) Partecipazione: vincoli per la vendita	pag. 4
Art. 5) Controllo sulla qualità della merce	pag. 4
Art. 6) Orario e allestimento punti vendita	pag. 4
Art. 7) Modalità di utilizzo del posteggio	pag. 5
Art.8) Normativa igienico-sanitaria e di sicurezza in genere	pag. 5
Art. 9) Disciplina della circolazione nell'area mercato	pag. 6
Art. 10) Richiesta di edizione straordinaria del mercato	pag. 6
Art. 11) Esercizio dell'attività	pag. 6
Art. 12) Avvicendamento nella titolarità dei posteggi e scambio reciproco di posteggio	pag.7
Art. 13) Assenza del titolare del titolo abilitativo	pag. 8
Art. 14) Reintestazione dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)	pag. 8
Art. 15) Assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. Registro presenze	pag.9
Art.16) Decadenza della concessione del posteggio e della connessa autorizzazione d'esercizio	pag.10
Art.17) Cessazione dell'attività	pag.11
Art. 18) Sanzioni	pag.11
Art. 19) Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	pag.11
Art. 20) Tariffe per la concessione del suolo pubblico	

### **Titolo II**

<b>Disposizioni transitorie</b>	pag.12
---------------------------------	--------

### **Allegati**

A: Planimetrie

B: Atto di impegno a vendere prodotti di antiquariato.

## **Titolo I**

### **Norme di carattere generale**

#### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del mercato comunale dell'antiquariato, che si effettua in Forte dei Marmi - Piazza Dante.
2. Per "oggetti di antiquariato" si intendono gli oggetti vecchi di almeno cinquanta (50) anni, con riferimento alla data di loro costruzione o realizzazione, indipendentemente dall'età o esistenza del materiale usato per la costruzione o realizzazione.

#### **Art. 2 (Calendario - orario ed organico)**

1. Il mercato comunale dell'antiquariato si svolge nella seconda domenica di ogni mese ed il sabato antecedente, con orario dalle ore 09,00 alle ore 17,30 (19,00 con l'ora legale) ed in giugno, luglio, agosto, settembre dalle ore 9,00 alle ore 24,00 il sabato e dalle ore 9,00 alle ore 21,00 la domenica.
2. Il numero complessivo dei posteggi del mercato, è di 40, come di seguito specificato:
  - n. 23** posteggi aventi, ciascuno, una superficie complessiva, di mq 6,00, di cui mq 4 occupati con banco di vendita e mq 2 costituiti da area esterna al banco, ma funzionale alla vendita;
  - n. 12** posteggi ciascuno di mq 15,5, di cui mq 13,5 occupati con gazebo di vendita e mq 2,00 costituiti da area esterna al gazebo, ma funzionale alla vendita;
  - n. 5** posteggi, ciascuno di mq 11,00, di cui di mq 9 occupati, con banco di vendita e mq 2,00 costituiti da area esterna al gazebo, ma funzionale, comunque, alla vendita.
3. L'area funzionale alla vendita può essere utilizzata anche a fini espositivi.

(Art .Modificato con D.C.C n. 36 del 21/08/2014) (Art Modificato con D.C.C. n. 50 del 23/12/2014)

#### **Art. 3 (Requisiti partecipazione)**

1. L'esercizio dell'attività commerciale nel mercato comunale dell'antiquariato può essere esercitata da imprenditori individuali o società regolarmente costituite, ed è disciplinato dalla legge regionale n. 28/2005 ( Codice del commercio - Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e successive modifiche ed integrazioni, dal Testo Unico della legge di pubblica sicurezza approvato con RD 773 /1931, per la vendita di cose antiche od usate, e da ogni altra disposizione di legge in genere, vigente in materia.

#### **Art. 4 ( Partecipazione: vincoli per la vendita)**

1. La partecipazione al mercato comunale dell'antiquariato obbliga ogni assegnatario di posteggio a porre in vendita esclusivamente oggetti di antiquariato, come definiti all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento.

2. Ogni partecipante deve tenere e conservare sul posteggio del quale è assegnatario, durante tutto il periodo nel quale viene effettuata l'esposizione e la vendita degli oggetti di antiquariato, il registro di cui all'articolo 128 del TULPS, l'originale del titolo abilitativo per il commercio, l'atto di concessione dell'area di posteggio.

#### **Art. 5**

##### **(Controllo sulla qualità della merce)**

1. Per verificare che tutta la merce esposta e posta in vendita nel mercato dell'antiquariato abbia i requisiti stabiliti dall'articolo 1, comma 2, è prevista la nomina di una Commissione, composta di tre membri, da individuare fra persone esperte nel settore, delle quali due saranno designate dal Centro Commerciale Naturale con curriculum adeguato, in mancanza di designazione saranno scelte dal Comune. I componenti non possono essere scelti fra antiquari che esercitano la loro attività nel Comune di Forte dei Marmi.

2. La Commissione dura in carica tre anni e non è rinnovabile alla scadenza. Ai componenti designati dal Centro Commerciale Naturale non spetta alcun compenso. La nomina viene effettuata dal Sindaco con proprio provvedimento.

#### **Art. 6**

##### **(Orario e allestimento punti vendita)**

1. L'orario di vendita è stabilito dall'art. 2, comma 1.

2. L'accesso al mercato, per la preparazione del posteggio per la vendita, secondo le prescrizioni impartite con ordinanza dal Comando VV.UU., è consentito dalle ore 6,00 alle 9,00.

Con la stessa ordinanza è disciplinato l'accesso al mercato, al termine delle operazioni di vendita, per il ritiro della merce invenduta.

3. L'operatore che non è presente entro il termine orario previsto per l'approntamento del punto di vendita o posteggio, è considerato assente. Di conseguenza, perde la possibilità di utilizzare il posteggio di cui è titolare, che potrà essere assegnato, temporaneamente, ad altro operatore, in possesso dei requisiti per esercitare la vendita degli oggetti di cui all'art.1, comma 2, nel rispetto della graduatoria di spunta e, in mancanza, della maggiore anzianità di iscrizione al registro imprese.

4. E' vietato occupare i posteggi prima dell'assegnazione mediante sorteggio o spunta da parte della Polizia Municipale.

5. E' obbligatoria la permanenza ed operatività, presso il posteggio assegnato, degli operatori assegnatari, per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore ( quali, ad esempio, peggioramento delle condizioni atmosferiche tali da non consentire un corretto e sicuro svolgimento dell'attività, grave ed improvviso malessere fisico e simili ) sarà considerato assente, a tutti gli effetti.

6. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore deve essere presente nel luogo previsto per il sorteggio, all'ora indicata nell'apposita ordinanza.

**(Art 6 commi 3 e 4 modificati con DDC n. 36 del 21/08/2014)**

### **Art. 7**

#### **( Modalità di utilizzo del posteggio)**

1. I concessionari non possono occupare una superficie superiore o diversa da quella loro assegnata, né occupare spazi comuni, riservati al transito delle persone o dei veicoli, o occupare le aiuole. La superficie funzionale alla vendita può essere utilizzata a fini espositivi;

2. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori per attirare l'attenzione del pubblico che frequenta il mercato o per propagandare i prodotti esposti, per la vendita, nei posteggi. È altresì vietato l'utilizzo di generatori di elettricità a motore, da utilizzare per alimentare impianti di illuminazione dei singoli banchi.

3. Ogni assegnatario di posteggio ha l'obbligo di provvedere affinché non vengano gettati sul suolo i rifiuti derivanti dall'attività di vendita, dotandosi ed utilizzando per lo scopo apposito contenitore (sacco a perdere o scatolone) dove immettere tutti i rifiuti derivanti dall'attività di vendita .

4. Al termine delle operazioni di vendita l'area occupata dovrà risultare perfettamente pulita, ed i contenitori con rifiuti, di cui al comma 3, dovranno essere accuratamente chiusi e depositati presso il posteggio occupato, per il ritiro da parte del competente servizio.

5. Per le attività che producono imballaggi ingombranti di natura cartacea, il titolare deve provvedere alla riduzione del volume degli stessi, alla rimozione di materiali estranei, provvedendo ad avviare questi ultimi al conferimento come rifiuti indifferenziati, nonché alla loro legatura o chiusura in involucri idonei, al fine di facilitarne l'asporto ed evitarne la dispersione.

6. E' vietato disperdere nei tombini, all'interno di spazi adibiti a verde ornamentale e, comunque, sul suolo pubblico in genere, acque usate , olii e rifiuti liquidi e solidi di ogni genere e specie.

**(Art 7 comma 1 modificato con DDC n. 36 del 21/08/2014)**

### **Art.8**

#### **(Normativa igienico-sanitaria e di sicurezza in genere)**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente regolamento comunale d'igiene; di quelle contenute nell'ordinanza del Ministro della

Salute in data 03 aprile 2002; di quelle di cui alla deliberazione n. 79 della giunta regionale del 03 febbraio 2003, e di legge in genere, nonché delle vigenti disposizioni di legge in materia di infortuni, e sicurezza in genere, nei luoghi di lavoro.

#### **Art. 9**

##### **( Disciplina della circolazione nell'area mercato)**

1. Le aree sulle quali si svolge il mercato vengono interdette alla circolazione e sosta dei veicoli, nei giorni di mercato, con apposita ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Con lo stesso provvedimento viene disciplinato l'utilizzo dell'area da parte dei pedoni, con riguardo anche all'intervento dei mezzi di soccorso pubblico.

#### **Art. 10**

##### **( Richiesta di edizione straordinaria del mercato)**

1. La richiesta per effettuare una o più edizioni straordinarie del mercato, deve essere presentata al Comune, almeno centoventi (120) giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'edizione stessa, e deve contenere l'impegno scritto di partecipazione di almeno l'ottanta per cento (80%) del totale degli assegnatari dei posteggi del mercato.
2. Il Comune si impegna a concludere il procedimento, in caso di istanza regolare e completa, entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione.
3. Nella domanda di cui al comma 1, devono essere evidenziati i motivi per i quali si richiedono una o più edizioni aggiuntive del mercato, specificandone anche i giorni e l'orario di svolgimento.
4. Il concessionario di posteggio che, senza giustificato motivo, pur avendo sottoscritto l'impegno di cui al comma 1, non partecipa ad un'edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato, decade automaticamente, dalla possibilità di partecipare alle edizioni straordinarie, successive, dello stesso mercato, già programmate.
5. Le assenze degli operatori concessionari di posteggio nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
6. In ogni caso, qualora in una delle edizioni straordinarie del mercato non si raggiunga la presenza di almeno il 50% degli assegnatari di posteggio, le edizioni successive saranno annullate d'ufficio, con avviso da pubblicare all'albo pretorio, sul sito internet del Comune e ad ogni interessato a mezzo fax o Pec.

## **Art. 11**

### **(Esercizio dell'attività)**

1. L'attività di vendita nel mercato dell'antiquariato può essere esercitata da imprenditori individuali o da società regolarmente costituite, che risultino essere in possesso dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività e della connessa o correlata concessione di posteggio.
2. La durata della concessione di posteggio è stabilita in anni dodici (12).
3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due (2) concessioni di posteggio.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione dei posteggi nel mercato, il Comune procede alle assegnazioni con la procedura ad evidenza pubblica, ovvero mediante appositi bandi pubblici, ai sensi dell'articolo 34 della regionale 28/2005 e s.m.i.
5. I soggetti utilmente collocati in graduatoria saranno convocati dall'Ufficio competente, in base all'ordine risultante dalla graduatoria, per la scelta del posteggio.
6. La concessione di posteggio è subordinata al pagamento degli oneri e tributi comunali dovuti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché al rimborso delle somme dovute per i servizi prestati.

## **Art. 12**

### **( Avvicendamento nella titolarità dei posteggi e scambio reciproco di posteggio)**

1. Qualora si verifichi la non assegnazione di posteggi o, dopo l'assegnazione, si renda disponibile la titolarità di posteggi a causa di rinuncia, revoca, decadenza, od altre cause previste dalle normative vigenti, si procede, in via prioritaria, alla predisposizione di un apposito bando, da pubblicare sul BURT, riservato agli operatori del mercato, concessionari di posteggio, per gli spostamenti detti per "miglioria".
2. Il bando deve essere pubblicizzato mediante pubblicazione all'albo pretorio del Comune e con idoneo avviso da pubblicare sul BURT.
3. Il bando deve contenere i termini e le modalità di partecipazione.
4. La graduatoria sarà formulata nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) maggiore anzianità maturata, dal soggetto richiedente, a decorrere dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si intende spostare l'attività;A parità di titoli, si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti, ulteriori criteri:
  - a) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese, in qualità di operatore del commercio su area pubblica.
  - b) ordine cronologico di presentazione delle istanze;

c) età (in modo da favorire il più giovane d'età ai sensi L.R. 27/1993 “ Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile”);

d) sorteggio.

5. Lo scambio reciproco e volontario di posteggio fra commercianti dello stesso settore merceologico ed operativo del mercato può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da inviare, anche con firma congiunta, al Comune, che provvederà, tramite l'Ufficio competente, all'annotazione della variazione del posteggio sull'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa.

### **Art. 13**

#### **(Assenza del titolare del titolo abilitativo)**

1. In caso di assenza del titolare del titolo che abilita all'esercizio dell'attività nell'area pubblica assegnata e, in caso di società, dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito soltanto a dipendenti o collaboratori familiari. Tale condizione deve risultare da dichiarazione redatta ai sensi degli articoli 46 e seguenti del D. Lgs. 28 dicembre 2000, n 445 ( Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con la quale si attesta sia la natura del rapporto con l'azienda titolare dell'autorizzazione sia il possesso dei requisiti morali e professionali richiesti per l'esercizio dell'attività.

### **Art. 14**

#### **(Reintestazione dei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività)**

1. I titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività nel mercato (-autorizzazione d'esercizio e concessione del plateatico corrispondente all'area di posteggio-) sono reintestati all'avente od agli aventi titolo, a seguito di morte del titolare o di cessione o affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto. Chi subentra deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per esercitare l'attività.

2. Il trasferimento di proprietà o l'affidamento in gestione dell'attività deve avvenire con le modalità previste dalla legge 310/1993, ovvero a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

3. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al Comune, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare, o entro novanta (90) giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività.

4. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1 sono reintestate, in caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne abbiano fatto richiesta a condizione che nominino, con la maggioranza



prevista dall'articolo 1105 del codice civile, un unico rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano dato vita ad una società regolarmente costituita richiedendo che, alla stessa, venga intestato il titolo. In ogni caso l'erede o il rappresentante degli eredi od il legale rappresentante della società devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge n. 28/2005. Gli eredi, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge n.28/2005, all'atto di apertura della successione, hanno facoltà di continuare l'attività fino alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione. La volontà di continuare l'attività dovrà essere comunque comunicata in forma scritta al Comune, autocertificando il possesso del titolo successorio. Qualora il subentrante a causa di morte non comunichi al Comune, documentandola nei modi di legge, l'acquisizione dei requisiti di cui all'articolo 13 della legge n.28/2005, entro un anno a decorrere dalla data di apertura della successione, sarà considerato decaduto dalla possibilità di subentrare al dante causa. La decadenza opera di diritto.

5. Nel caso di morte del titolare, qualora l'erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di apertura della successione, di cedere l'azienda ad altro soggetto, in possesso dei requisiti previsti per esercitarla. La domanda di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata al Comune, a pena di decadenza, entro novanta giorni dall'atto di cessione dell'attività.

6. Il reintestataro dell'autorizzazione acquisisce i titoli di priorità, in termini di presenze maturate dal precedente titolare con l'autorizzazione nella quale subentra. Le presenze non possono essere cumulate con quelle eventualmente già possedute o acquisite dal soggetto che chiede il subentro, né essere trasferite sulle autorizzazioni di cui eventualmente sia già titolare.

## **Art. 15**

### **( Assegnazione di posteggi occasionalmente liberi. Registro presenze)**

1. L'operatore, assegnatario di posteggio, che nel giorno di svolgimento del mercato non è presente nel posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite è considerato assente e, conseguentemente, si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore avente titolo, abilitato a vendere i prodotti dell'antiquariato, che deve impegnarsi alla vendita degli stessi mediante sottoscrizione di apposito atto di impegno, come da modello allegato "B" al presente regolamento.

2. Le presenze degli operatori e degli spuntisti sono annotate in apposito registro, che è pubblico.

3. La registrazione delle presenze è effettuata da personale incaricato dal Comune, mediante annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, nonché del tipo e dei dati identificativi dell'autorizzazione di cui è titolare.

4. L'operatore presente al sorteggio, e non assegnatario di plateatico, in quanto non sorteggiato, deve essere registrato come presente "virtuale" o "non effettivo".
5. Qualora l'operatore non intenda svolgere, per sua libera scelta e decisione, l'attività di vendita nel posteggio che gli è stato assegnato, deve essere registrato come assente ad ogni effetto e non come presente virtuale.
6. La graduatoria, con l'indicazione delle presenze, è resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, per un mese, entro il 31 dicembre di ciascun anno solare.
7. Dalla graduatoria vengono cancellati gli operatori che, per due anni solari consecutivi, non hanno fatto registrare alcuna presenza nel mercato.

### **Art.16**

#### **(Decadenza della concessione del posteggio e della connessa autorizzazione d'esercizio)**

1. L'autorizzazione, nonché la connessa concessione di posteggio nel mercato, decadono nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi, morali e professionali, di cui all'articolo 13 della legge n. 28/2005.
2. L'autorizzazione e la concessione decadono, altresì, nei casi in cui l'operatore:
  - a) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data di avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga, non superiore a sei mesi, in caso di comprovata necessità. La proroga deve essere chiesta con istanza opportunamente documentata, da presentare al Comune prima della scadenza del termine previsto per la decadenza;
  - b) non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori, complessivamente, a quattro giornate operative di mercato in ciascun anno solare, fatti salvi i casi, qualora si tratti di ditta individuale di sospensione dell'attività per malattia, servizio militare, gravidanza e puerperio, certificata per scritto al Comune, entro cinque giorni dall'inizio del periodo cui si riferisce. In caso di gravidanza e puerperio, la decadenza dell'autorizzazione non opera qualora l'attività sia sospesa per un periodo massimo di quindici mesi. La decadenza non opera, inoltre, qualora l'attività sia sospesa per assicurare assistenza, autocertificata e documentata, a figli minori, con handicap gravi, come previsto dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate) e dell'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53).
  - c) non inoltri istanza di reintestazione entro il termine previsto dall'articolo 14 comma 3 del presente regolamento.

3. Il Comune, accertata la sussistenza delle cause che comportano la decadenza della concessione decennale e della relativa autorizzazione, provvede a comunicare all'interessato la decadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art.17**

##### **(Cessazione dell'attività)**

1.La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione al Comune entro e non oltre sessanta (60) giorni dalla data di cessazione.

#### **Art. 18**

##### **(Sanzioni)**

1. Chiunque viola le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1500, in caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da due a dieci giornate operative di mercato.

2.Sono considerate di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali, sia durante lo svolgimento, che al termine, delle operazioni di vendita;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) la reiterazione o ripetizione delle violazioni in materia di orario di attività;
- d) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa una stessa violazione, per due volte, nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla prima violazione. La recidiva non opera se è stato provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. Ai fini della valutazione della recidiva, hanno rilievo soltanto le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana.

5. Nel caso in cui l'operatore, nel periodo di cinque anni a decorrere dalla prima infrazione, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, incorra nella stessa infrazione, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, incorra nella stessa infrazione per la terza volta, può essere disposta la revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 19**

### **(Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi)**

1. Le variazioni temporanee nel dimensionamento dei posteggi, singoli o nel loro complesso, della loro localizzazione, sempreché siano disposte per motivi di interesse pubblico, oppure di comprovata necessità o per cause di forza maggiore, non comportano modifiche al presente regolamento.
2. Si intendono come temporanee, le variazioni che non durano per più di tre mesi in ciascun anno solare.

### **Art. 20**

#### **( Tariffe per la concessione del suolo pubblico)**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

### **Titolo II**

#### **( Disposizioni transitorie e finali)**

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento coincidente con la fase di inizio della gestione diretta, da parte del Comune, del mercato dell'antiquariato, in deroga alla previsione dell'articolo 11, comma 3, viene stabilito, per lo scopo di assicurare possibilità di lavoro al maggior numero possibile di operatori, di limitare l'assegnazione, attraverso la procedura di evidenza pubblica, ad un solo posteggio, sia a ditte individuali che a società regolarmente costituite.

2. Limitatamente alla fase di prima applicazione del presente regolamento ovvero sia nel periodo da luglio a dicembre 2014, allo scopo di poter valutare opportunamente i titoli abilitativi delle aziende partecipanti al mercato dell'antiquariato, nonché la tipologia dei prodotti commercializzati, potranno partecipare alla spunta soltanto le imprese che avranno inviato apposita comunicazione entro e non oltre il 9 luglio 2014, da valere fino al 31/12/2014.

Fra tali imprese verrà predisposta una graduatoria di spunta tenendo conto dell'anzianità di commercio su area pubblica per la vendita di oggetti di antiquariato, attestata dal registro imprese ed, a parità di tale requisito, dalla maggiore anzianità dell'autorizzazione.

Qualora non sia possibile, per mancanza di "comunicazioni di inserimento nella graduatoria" da parte di imprese aventi titolo, si procederà all'assegnazione dei posteggi, sul posto, nel giorno/i di svolgimento del mercato, applicando i criteri di cui sopra.

La presente disposizione transitoria è da intendersi valida sia per l'assegnazione dei posteggi non ancora in concessione sia di quelli già assegnati in concessione che dovessero risultare occasionalmente liberi.